



# ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTÀ' ED AUTONOMIE LOCALI

## **Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 2025**





Governo Italiano  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il volume è stato curato da Anna Lucia ESPOSITO, Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il coordinamento editoriale è stato svolto da Silvia Maria LAGONEGRO

Gli autori del volume, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono:

- Silvia Maria LAGONEGRO, coordinatore del Servizio II;
- Anna Maria BAGNATO, Servizio II.
- Cristina GAGGIOTTI, Servizio II;
- Claudio Fiorenzo GALLOTTI, Servizio II;
- Guglielmina OLIVIERI PENNESI, Servizio II.
- Laura TORO, Servizio II;
- Marco FRONDAROLI, Servizio II.

Foto di copertina

Particolare del palazzo costruito fra il 1886 e il 1889 da Giulio De Angelis per ospitare i magazzini "Alle città d'Italia" dei fratelli lodigiani Ferdinando e Luigi Bocconi, successivamente sede della "Rinascenza" (Via del Corso - angolo Largo Chigi).

I fratelli Bocconi, già proprietari a Milano dei magazzini "Auxvilles d'Italie", ispirati al modello parigino, inaugurano a Roma il primo grande magazzino dedicato «Alle città d'Italia».

Il progetto e la realizzazione furono affidati a Giulio De Angelis, uno dei più coraggiosi architetti romani del periodo umbertino. Egli realizza un edificio di ferro, vetro e cemento progettando un ambiente a diretto contatto con lo spazio esterno, proiettato verso la strada con intenti pubblicitari e urbanistici.

Nel 1917 il magazzino, devastato da un incendio e passato ad altro proprietario, fu rinominato «La Rinascenza» su proposta di Gabriele D'Annunzio.



# ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

## **Rapporto sulle attività 2025**

**Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

## Presentazione del Rapporto

Nel corso del 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha svolto una proficua attività di confronto e raccordo fra lo Stato e gli Enti locali, realizzata anche grazie alla costante collaborazione interistituzionale e alla fattiva interazione con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province di Italia (UPI).

Numerosi sono stati i provvedimenti esaminati dalla Conferenza nel corso dell'anno, tra i quali si segnalano quelli finalizzati al potenziamento dei servizi sociali, educativi e di supporto all'inclusione scolastica dei comuni, nonché alla riduzione degli squilibri territoriali nell'offerta degli stessi, le cui risorse - precedentemente allocate nell'ambito del *Fondo di solidarietà comunale* - attualmente confluiscono nel *Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi* che costituisce, a far data dal 2025, il principale strumento di finanziamento per il potenziamento dei servizi comunali in ambito sociale.

Le attività della Conferenza sono state inoltre focalizzate su tematiche di grande attualità, quali gli interventi per la tutela e la protezione dei minori in situazioni di fragilità e le questioni riguardanti gli amministratori locali.

La Conferenza ha trattato, altresì, alcuni provvedimenti riguardanti gli interventi urgenti - consistenti in specifiche agevolazioni fiscali e tributarie ed in forme di compensazione finanziaria - per i comuni colpiti, a partire dall'anno 2016, da eventi sismici appartenenti alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Inoltre all'esame della Conferenza sono stati sottoposti alcuni decreti riguardanti il contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali ed alcuni provvedimenti riguardanti gli interventi a favore degli enti locali e dei cittadini, in particolare il riparto del *Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente*, il riparto del *Fondo destinato alla promozione dell'economia locale* e le modalità di accesso da parte dei notai ai certificati anagrafici resi disponibili dall'*Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR)* nella *Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)*.

Nel corso del 2025 inoltre sono state poste all'attenzione della Conferenza i fabbisogni standard e la capacità fiscale, per il 2025, dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Infine si segnalano alcuni provvedimenti che portano in luce tematiche di grande attualità quali il tema della sicurezza sul lavoro, attenzionato attraverso la presa d'atto del *Protocollo quadro del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro* ed il tema dei rapporti degli enti locali con l'Unione Europea ed in particolare l'esecuzione delle decisioni della commissione europea del 3 marzo 2023 riguardante il recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione delle somme dovute a titolo di ICI per gli anni 2006/2011.

Ringrazio tutto il personale dell'*Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali* la cui preziosa collaborazione è stata fondamentale per l'efficiente funzionamento dell'Ufficio e colgo l'occasione per un particolare riconoscimento al Servizio II, per la stesura del presente Rapporto.

Cons. Anna Lucia Esposito

## INDICE

### Capitolo 1

#### **L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2025**

1.1 Dati riepilogativi.....	7
1.2 Prospetto delle deliberazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.....	9

### Capitolo 2

#### **Interventi per il settore sociale**

2.1 Premessa.....	27
2.2 Riparto del fondo finalizzato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria.....	27
2.3 Il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.....	28
2.3.1 Interventi per il settore sociale delle regioni a statuto ordinario – Anno 2025.....	30
2.3.2 Interventi per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2026.....	31
2.3.3 Interventi per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia - Anno 2026.....	32
2.3.4 Interventi per il potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità - Anno 2026.....	33

### Capitolo 3

#### **Interventi per la tutela dei minori**

3.1 Premessa.....	35
3.2 Spese sostenute dagli enti locali per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.....	35
3.3 Riparto del fondo, per l'anno 2025, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.....	36

### Capitolo 4

#### **Provvedimenti legati ad eventi sismici**

4.1 Premessa.....	37
4.2 Riparto, per gli anni 2023 e 2024, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per le attività locate nei territori interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.....	38
4.3 Ristoro ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivanti dalle esenzioni per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici.....	39

### Capitolo 5

#### **Interventi per gli amministratori locali**

5.1 Premessa.....	40
5.2 Atto di orientamento in merito alla disciplina da applicare in caso di dimissioni dalla carica di Sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia.....	40
5.3 Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.....	41

5.4 Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.....	41
--	----

## **Capitolo 6**

### **Il contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali**

#### **6.1**

Premessa.....	42
---------------	----

6.2 Il contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali, come disciplinato a seguito della legge 30 dicembre 2024, n. 207.....	42
---	----

## **Capitolo 7**

### **I fabbisogni standard e la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario**

7.1 Premessa.....	44
-------------------	----

7.2 Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento, a metodologie invariate, dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2025.....	45
---	----

7.3 Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2025.....	46
---	----

## **Capitolo 8**

### **Altri interventi a favore degli enti locali e dei cittadini**

8.1 Premessa.....	47
-------------------	----

8.2 Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente.....	47
--	----

8.3 Riparto, per l'anno 2024, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale.....	48
---	----

8.4 Modalità di accesso da parte dei notai ai certificati anagrafici resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).....	48
--	----

## **Capitolo 9**

### **Altro**

9.1 Premessa.....	50
-------------------	----

9.2 Recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione dell'ICI a seguito della decisione della Commissione Europea del 3 marzo 2023 (SA.20829.CR).....	50
--	----

9.3 Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.....	51
--	----

## **Appendice normativa**

Introduzione.....	53
-------------------	----

Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dell'Ufficio di Segreteria.....	55
---	----

# Capitolo 1

## L'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2025

### 1.1 Dati riepilogativi

Nel 2025, la Conferenza si è riunita 12 volte per esaminare 51 questioni poste all'ordine del giorno (Tabella 1).

In particolare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno hanno riguardato 21 pareri, 15 intese, 3 designazioni e 1 delibera. I restanti punti all'ordine del giorno hanno riguardato una richiesta di esame, due informative, due prese d'atto, l'approvazione di due calendari delle sedute della Conferenza e un accordo (punto iscritto all'o.d.g. ma rinviato).

**Tabella 1**


<b>Tabella 1</b> <b>Attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per tipologia - Anno 2025</b>							
Sedute della Conferenza	Questioni all'ordine del giorno	Tipologia di atti adottati					
		pareri	intese	accordi	designazioni	delibere	altro (*)
23 gennaio	3		3				
12 febbraio	4	2	1				1
27 marzo	7	2	2		2r		1
17 aprile	5	2	1		2		
15 maggio	2	1					1
24 giugno	2	2					
24 luglio	7	5					2
30 luglio	1	1					
10 ottobre	3	1	1		1		
23 ottobre	3		1	r		1	
27 novembre	6	3	2	r			
18 dicembre	8	2	4				2
<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>--</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

(\*) Comunicazioni varie, esami, informative rese e calendario sedute

r Rinvio

Il grafico 1 mostra come il 75% dell'attività svolta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2025 sia rappresentato da pareri e intese.

**Grafico 1**





## 1.2 Prospetto delle deliberazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tabella degli argomenti posti all'O.D.G. della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2025			
Oggetto	Tipo deliberazione	Seduta della Conferenza	Numero Atto
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.	Seduta della Conferenza del 23 gennaio 2025	Atto N. 838-II(SC).8 del 23 gennaio 2025
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2025-2027, dei fondi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418,	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.	Seduta della Conferenza del 23 gennaio 2025	Atto N. 839-II(SC).8 del 23 gennaio 2025

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)			
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'elenco dei comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo, di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con una dotazione pari a 56 milioni di euro per l'anno 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.	Seduta della Conferenza del 23 gennaio 2025	Atto N. 840-II(SC).8 del 23 gennaio 2025
Designazione da parte dell'UPI dei nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Richiesta UPI)	Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Seduta della Conferenza del 12 febbraio 2025	-----

<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)</b></p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 12 febbraio 2025</p>	<p>Atto N. 841-II(SC).8 del 12 febbraio 2025</p>
<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante l'approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l'anno 2022, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (INTERNO)</b></p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 12 febbraio 2025</p>	<p>Atto N. 842-II(SC).8 del 12 febbraio 2025</p>
<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di 5 milioni di euro, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre</b></p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 12 febbraio 2025</p>	<p>Atto N. 843-II(SC).8 del 12 febbraio 2025</p>

<b>2024, n. 207. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)</b>			
<b>Applicazione dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, in caso di dimissioni dalla carica di sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia. (AFFARI REGIONALI - INTERNO)</b>	<b>Esame</b> ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Seduta della Conferenza del 27 marzo 2025	Atto N. 844-II(SC).8 del 27 marzo 2025
<b>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Seduta della Conferenza del 27 marzo 202e obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive, con relativo riparto, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nell'anno 2025. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</b>	<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 27 marzo 2025	Atto N. 845-II(SC).8 del 27 marzo 2025
<b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità di accesso alle erogazioni del fondo previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</b>	<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.	Seduta della Conferenza del 27 marzo 2025	Atto N. 846-II(SC).8 del 27 marzo 2025

<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria.</b>  <b>(INTERNO -ECONOMIA E FINANZE)</b></p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 marzo 2025</p>	<p>Atto N. 847-II(SC).8 del 27 marzo 2025</p>
<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'interno recante modalità e termini per l'invio, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica inerente le spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.</b>  <b>(INTERNO)</b></p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 764, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 marzo 2025.</p>	<p>Atto N. 848-II(SC).8 del 27 marzo 2025.</p>
<p><b>Designazione di un componente del Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura.</b>  <b>(CULTURA)</b></p>	<p><b>Designazione</b> ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 marzo 2025</p>	<p>RINVIO</p>

<b>Designazione di due rappresentanti nell'Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la lettura. (CULTURA)</b>	<b>Designazione</b> ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.	Seduta della Conferenza del 27 marzo 2025	RINVIO
<b>Schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario - anno 2025. (ECONOMIA E FINANZE)</b>	<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.	Seduta della Conferenza del 17 aprile 2025	Atto N. 849-II(SC).8 del 17 aprile 2025
<b>Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, recante riparto, per gli anni 2023 e 2024 del fondo - istituito dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per le attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Articolo 1, comma 751, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (anno 2023) e articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (anno 2024). (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)</b>	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.	Seduta della Conferenza del 17 aprile 2025	Atto N. 850-II(SC).8 del 17 aprile 2025
<b>Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei Segretari</b>	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10	Seduta della Conferenza del 17 aprile 2025	Atto N. 851-II(SC).8 del 17 aprile 2025

<b>comunali e provinciali nella Adunanza dell'8 aprile 2025 concernenti: definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l'anno 2025; definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; corso-concorso di accesso in carriera di segretari comunali-edizione 2024. Definizione modalità verifica intermedia. (INTERNO)</b>	ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.		
<b>Designazione di un componente del Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura. (CULTURA)</b>	<b>Designazione</b> ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.	Seduta della Conferenza del 17 aprile 2025	Atto N. 852-II(SC).8 del 17 aprile 2025
<b>Designazione di due rappresentanti nell'Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la lettura. (CULTURA)</b>	<b>Designazione</b> ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.	Seduta della Conferenza del 17 aprile 2025	Atto N. 853-II(SC).8 del 17 aprile 2025
<b>Designazione da parte dell'ANCI di tre nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Richiesta ANCI)</b>	<b>Presa d'atto</b> ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Seduta della Conferenza del 15 maggio 2025	-----
<b>Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati</b>	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.	Seduta della Conferenza del 15 maggio 2025	Atto N. 854-II(SC).8 del 15 maggio 2025

nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)			
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento, a metodologie invariate, dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)	Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.	Seduta della Conferenza del 24 giugno 2025	Atto N. 855-II(SC).8 del 24 giugno 2025
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2024, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022 e all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (INTERNO- ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.	Seduta della Conferenza del 24 giugno 2025	Atto N. 856-II(SC).8 del 24 giugno 2025
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri e	Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	Seduta della Conferenza del 24 luglio 2025	Atto N. 857-II(SC).8 del 24 luglio 2025



le modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per il triennio 2025-2027, nonché il riparto, per l'anno 2025, del predetto fondo, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro. (INTERNO - ISTRUZIONE E MERITO - ECONOMIA E FINANZE)			
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 24 luglio 2025	Atto N. 858-II(SC).8 del 24 luglio 2025
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, recante "Modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati per consentire ai notai, iscritti al ruolo di cui all'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse	Parere ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	Seduta della Conferenza del 24 luglio 2025	Atto N. 859-II(SC).8 del 24 luglio 2025

<b>all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio Nazionale del Notariato". (INTERNO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA)</b>			
<b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024. (INTERNO- ECONOMIA E FINANZE)</b>	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2024.	Seduta della Conferenza del 24 luglio 2025	Atto N. 860-II(SC).8 del 24 luglio 2025
<b>Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali assunte nell'Adunanza del 16 luglio 2025, concernenti i corsi di specializzazione per Segretari comunali e provinciali, denominati Spes e Sefa (articolo 14, commi 1 e 2, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465). (INTERNO)</b>	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.	Seduta della Conferenza del 24 luglio 2025	Atto N. 861-II(SC).8 del 24 luglio 2025
<b>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2025 di adozione del "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro". (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)</b>	<b>Informativa</b> ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	Seduta della Conferenza del 24 luglio 2025	-----

<p><b>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'esecuzione della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 in merito all'aiuto di Stato SA.20829. Recupero dell'aiuto di Stato relativo all' esenzione dall' ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici - Esecuzione del recupero in attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO–ECONOMIA E FINANZE)</b></p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2024, n.131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.</p>	<p>Seduta straordinaria della Conferenza del 30 luglio 2025</p>	<p>Atto N. 862-II(SC).8 del 30 luglio 2025</p>
<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2025, del fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. (INTERNO–ECONOMIA E FINANZE)</b></p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.</p>	<p>Seduta straordinaria della Conferenza del 10 ottobre 2025</p>	<p>Atto N. 863-II(SC).8 del 10 ottobre 2025</p>
<p><b>Schema di decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della</b></p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>	<p>Seduta straordinaria della Conferenza del 10 ottobre 2025</p>	<p>Atto N. 864-II(SC).8 del 10 ottobre 2025</p>

legge 27 dicembre 2019 n. 160, integrativo del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160". (ECONOMIA E FINANZE)			
<b>Designazione per la sostituzione del rappresentante UPI nella Cabina di regia interistituzionale del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025. (FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)</b>	<b>Designazione</b> ai sensi del Piano nazionale d'azione contro la tratta ed il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, adottato dal Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.	Seduta straordinaria della Conferenza del 10 ottobre 2025	Atto N. 865-II(SC).7 del 10 ottobre 2025
<b>Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2026 (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)</b>	<b>Accordo</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	Seduta della Conferenza del 23 ottobre 2025	RINVIO
<b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</b>	<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	Seduta della Conferenza del 23 ottobre 2025	Atto N. 866-II(SC).8 del 23 ottobre 2025

<b>Attuazione, per l'anno 2025, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione e del merito per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali. (ISTRUZIONE)</b>	<b>Delibera</b> ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008.	Seduta della Conferenza del 23 ottobre 2025	Atto N. 867-II(SC).8 del 23 ottobre 2025
<b>Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2026 (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)</b>	<b>Accordo</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	Seduta della Conferenza del 27 novembre 2025	RINVIO
<b>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'esecuzione della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 in merito all'aiuto di Stato SA.20829.CR. Recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici - esecuzione del recupero in attuazione dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE)</b>	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.	Seduta della Conferenza del 27 novembre 2025	Atto N. 868-II(SC).8 del 27 novembre 2025

<p><b>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per il 2025 relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)</b></p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 novembre 2025</p>	<p>Atto N. 869-II(SC).8 del 27 novembre 2025</p>
<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2024, del fondo previsto dall'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili occupati abusivamente. (INTERNO ECONOMIA E FINANZE)</b></p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 novembre 2025</p>	<p>Atto N. 870-II(SC).8 del 27 novembre 2025</p>
<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della</b></p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1, comma</p>	<p>Seduta della Conferenza del 27 novembre 2025</p>	<p>Atto N. 871-II(SC).8 del 27 novembre 2025</p>

Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2026-2028, dei fondi di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (INTERNO ECONOMIA E FINANZE).	774, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.		
Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO ECONOMIA E FINANZE)	Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.	Seduta della Conferenza del 27 novembre 2025	Atto N. 872-II(SC).8 del 27 novembre 2025
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l'anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2025	Atto N. 873-II(SC).8 del 18 dicembre 2025

dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il 2026. (INTERNO ECONOMIA E FINANZE)			
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 450 milioni di euro per l'anno 2026 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - ISTRUZIONE E MERITO - AFFARI EUROPEI, PNRR E COESIONE - FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)	Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.	Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2025	Atto N. 874-II(SC).8 del 18 dicembre 2025



<p><b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE - ISTRUZIONE E MERITO - AFFARI EUROPEI, PNRR E COESIONE - DISABILITÀ - FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)</b></p>	<p><b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2025</p>	<p>Atto N. 875-II(SC).8 del 18 dicembre 2025</p>
<p><b>Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti locali (Richiesta ANCI e UPI)</b></p>	<p><b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2025</p>	<p>Atto N. 876-II(SC).8 del 18 dicembre 2025</p>
<p><b>Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2025 per minori introiti</b></p>	<p><b>Informativa</b> ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p>	<p>Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2025</p>	<p>-----</p>

<b>dell'addizionale comunale all'IRPEF. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</b>			
<b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</b>	<b>Intesa</b> ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2025	Atto N. 877-II(SC).8 del 18 dicembre 2025
<b>Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)</b>	<b>Parere</b> ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2025.	Seduta della Conferenza del 18 dicembre 2025	Atto N. 878-II(SC).8 del 18 dicembre 2025

## **Capitolo 2**

### **Interventi per il settore sociale**

#### **2.1 Premessa**

Nel corso del 2025 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è espressa favorevolmente su diversi schemi di provvedimento finalizzati al potenziamento dei servizi sociali, educativi e di supporto all'inclusione scolastica dei comuni, nonché alla riduzione degli squilibri territoriali nell'offerta degli stessi.

In particolare, nella seduta del 27 marzo 2025, è stato espresso parere favorevole sullo schema di decreto di riparto del fondo straordinario, con una dotazione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in favore dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria; nelle sedute del 27 marzo e del 18 dicembre 2025 è stata, inoltre, sancita intesa su quattro schemi di decreto concernenti gli interventi facenti capo al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) e relativi ai servizi sociali comunali, ai servizi educativi per l'infanzia e al trasporto degli studenti con disabilità.

#### **2.2 Riparto del fondo finalizzato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria**

Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, il legislatore, con l'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

I contributi, erogati a valere sul predetto fondo, sono destinati agli enti che soddisfino, cumulativamente, i requisiti stabiliti dal comma 770 del suindicato articolo 1, di seguito elencati:

- popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente;
- variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto al dato relativo all'anno 2011;
- classificazione come comuni totalmente montani;
- stato di dissesto o procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Le modalità di riparto del fondo sono indicate dal comma 771 del medesimo articolo 1, in base al quale le risorse sono assegnate ai comuni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alle spese sostenute per la Missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*", risultanti nell'ultimo rendiconto approvato dall'Ente. Le risorse assegnate sono finalizzate a rafforzare l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, de 24 giugno 2025, sul quale la Conferenza, nella seduta del 27 marzo 2025 ha espresso parere

favorevole, ripartisce il contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, utilizzando i criteri e le modalità individuate nella Nota metodologica, tra i 102 comuni e per gli importi indicati nel Piano di riparto.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

## **2.3 Il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi**

Il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) costituisce, a partire dal 2025, il principale strumento di finanziamento per il potenziamento dei servizi comunali in ambito sociale. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023<sup>1</sup>, è finalizzato a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.


La dotazione totale del FELS è pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030<sup>2</sup>.

Una volta conseguiti gli obiettivi di servizio - e per concorrere al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni - le risorse confluiranno nuovamente nel FSC, con conseguente esaurimento del FELS. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettere d-*novies*), d-*decies*) e d-*undecies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse per gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità torneranno all'interno del FSC a decorrere dal 2029, mentre quelle destinate al potenziamento dei servizi sociali vi rientreranno a decorrere dal 2031.

---

<sup>1</sup> Con la sentenza n. 71, depositata il 14 aprile 2023, il giudice costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire tempestivamente sulla disciplina del FSC, al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall'articolo 119, terzo comma della Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio. La Consulta ha, inoltre, evidenziato come, per garantire gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni, non fosse sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, previste dalla citata normativa sul FSC.

<sup>2</sup> Tale dotazione corrisponde, sostanzialmente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul FSC dall'articolo 1, commi 494 e 495, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, mantenendo le finalità cui sono destinate le relative risorse.



Al fine di garantire che il contributo assegnato consenta l'effettivo potenziamento dell'offerta dei servizi sociali comunali, è stato definito un percorso di supervisione e monitoraggio volto a garantire la piena realizzazione degli obiettivi di servizio assegnati. Inoltre - con l'articolo 1, commi da 498 a 500, della legge n. 213/2023<sup>3</sup> - è stato delineato il regime sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o della mancata relativa certificazione, le cui modalità di attuazione sono state dettagliate con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 giugno 2024 (sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta del 18 aprile 2024) recante *“Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi”*.

Per assicurare la speditezza dell'azione amministrativa e, al contempo, non aggravare il procedimento, tutti i provvedimenti approvati dalla Conferenza prevedono che tale procedura

<sup>3</sup> Il comma 498 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che nel caso in cui, a seguito di monitoraggio di cui alla richiamata lettera a), del citato comma 496, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni, la società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa (ora Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.) invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i trenta giorni, perduri l'inadempimento, la Sogei trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento.

Il successivo comma 499 prevede che entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della Sogei S.p.A., il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro-tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario, su designazione del Prefetto.

Il comma 500, infine, stabilisce che le somme di cui al citato comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al FELS.

sanzionatoria non trovi applicazione nell'ipotesi in cui l'obiettivo di servizio assegnato non risulti raggiunto per un ammontare di risorse inferiore a 1.000 euro.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2025 - previa intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2025 - sono stati adottati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, rendicontazione e riparto delle risorse aggiuntive - pari a 390,923 milioni di euro per l'anno 2025 - finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Inoltre, nella seduta del 18 dicembre 2025, la Conferenza ha sancito intesa su ulteriori 3 schemi di decreto concernenti interventi per il settore sociale, per un totale di 627 milioni di euro per l'anno 2026:

- per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna (77 milioni di euro);
- per l'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (450 milioni di euro);
- per il potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità (100 milioni di euro).

I citati provvedimenti – per la cui analisi si rinvia ai paragrafi che seguono, nonché ai richiamati approfondimenti quadrimestrali - fissano gli obiettivi di servizio che devono essere raggiunti dai comuni, i criteri di riparto dei contributi assegnati, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione.

### **2.3.1 Interventi per il settore sociale delle regioni a statuto ordinario – Anno 2025**

Per quanto attiene ai servizi sociali delle regioni a statuto ordinario, la lettera a) dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede, tra l'altro, che il FELS sia destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il secondo periodo della lettera a) dispone che tali risorse siano ripartite in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “*Servizi sociali*” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, entro l'anno 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

Il sesto periodo della lettera a) stabilisce che i predetti contributi finalizzati al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla CTFS con il supporto di esperti del

settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il settimo periodo, infine, dispone che, in caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto può essere comunque adottato.

Con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2025, sulla base della Nota metodologica *“Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle regioni a statuto ordinario – anno 2025”*, approvata all’unanimità, dalla CTFS nella seduta del 14 novembre 2024, è stata data attuazione alle predette disposizioni per l’anno 2025.

Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

### **2.3.2 Interventi per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno 2026**

L’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, nel definire la dotazione per gli anni 2025-2030 del FELS, alla lettera *a*) stabilisce in 68 milioni di euro per l’anno 2025, 77 milioni di euro per l’anno 2026, 87 milioni di euro per l’anno 2027, 97 milioni di euro per l’anno 2028, 107 milioni di euro per l’anno 2029 e 113 milioni di euro per l’anno 2030 le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni Regione Siciliana e della Sardegna.

La citata norma indica quale obiettivo di servizio – così come in precedenza l’articolo 1, comma 449, lettera *d-quinquies*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – il raggiungimento di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500, entro il 2026.

Inoltre, stabilisce che con un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla CTFS, integrata con i rappresentanti della Regione Siciliana e della Sardegna ed il supporto di esperti del settore, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengano definiti gli obiettivi di servizio, i criteri di riparto delle risorse e le modalità di monitoraggio e rendicontazione del contributo destinato ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna. Viene infine previsto che, decorsi quindici giorni dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente possa essere comunque adottato.

Lo *“schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l’anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per il 2026”* - sul quale la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 18 dicembre 2025 - all’articolo 1, stabilisce che il contributo di 77 milioni di euro, previsto per l’anno 2026, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle

modalità esplicitate nella Nota metodologica concernente gli “*Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2026*”, approvata dalla CTFS in data 27 novembre 2025 che, unitamente ai piani di riparto “*Allegato 1- Comuni della Regione Siciliana*” e “*Allegato 2 - Comuni della Regione Sardegna*”, ne costituiscono parte integrante.

Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda al [Terzo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

### **2.3.3 Interventi per l’incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia - Anno 2026**

Il potenziamento della rete dei servizi educativi per l’infanzia rappresenta, da diversi anni, una priorità delle politiche sia europee che nazionali. L’implementazione di un sistema esteso, accessibile e sostenibile di servizi può costituire, infatti, un fattore cruciale per sostenere e incentivare la natalità<sup>4</sup>, favorire la conciliazione tra vita e lavoro e concorrere all’inclusione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze economiche.

Il Consiglio europeo, tenutosi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002, aveva stabilito l’obiettivo di offrire servizi educativi e di cura per la prima infanzia (ECEC) ad almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni; la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 dicembre 2022 sul *Quadro europeo per l’educazione e cura della prima infanzia*<sup>5</sup> ha innalzato in modo significativo il livello di servizio atteso nei sistemi educativi degli Stati membri, individuando il 45% quale nuovo obiettivo a cui tendere per il 2030 e raccomandando agli Stati che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo fissato nel 2002 “*di aumentare la partecipazione entro il 2030 almeno di una percentuale specifica rispetto al loro attuale tasso di partecipazione*”<sup>6</sup>.

Tale parametro europeo si affianca al livello minimo del 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni, individuato dal legislatore nazionale con l’articolo 4, comma 1<sup>7</sup>, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, con il quale è stato istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

L’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - il quale, nell’ambito del *Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)*, ha destinato alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna ingenti risorse, finalizzate a incrementare il numero di posti disponibili nei

---

<sup>4</sup> L’Istat pubblica ogni anno un rapporto su natalità e fecondità nella popolazione residente. Il più recente è disponibile al seguente link: [https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/10/Natalita-e-fecondita-della-popolazione-residente\\_Anno-2024.pdf](https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/10/Natalita-e-fecondita-della-popolazione-residente_Anno-2024.pdf)

<sup>5</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C\\_.2022.484.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A484%3AFULL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.484.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A484%3AFULL)

<sup>6</sup> Punto 3 della Raccomandazione: “*Si raccomanda agli Stati membri di aumentare la partecipazione all’ECEC rispetto ai loro attuali tassi di partecipazione rispettivi come segue:*

i) *almeno del 90 % per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è inferiore al 20 %; o*  
ii) *almeno del 45 %, o almeno fino al raggiungimento di un tasso di partecipazione del 45 %, per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è compreso tra il 20 % e il 33 %*”.

<sup>7</sup> “*Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:*

a) *il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l’accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l’obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale [...]*”.



servizi educativi per l'infanzia<sup>8</sup> - ha stabilito di raggiungere gradualmente tale livello minimo definito quale “*livello essenziale della prestazione*”, nel 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali.

Le predette risorse destinate al potenziamento degli asili nido - fino all'annualità 2024 allocate, come già precedentemente detto, nel FSC - sono stanziare, per gli anni 2025<sup>9</sup>/2028, nel FELS.

Nella seduta della CTFS del 27 novembre 2025, è stata approvata a maggioranza, con l'astensione dell'ANCI, la Nota metodologica concernente gli “*Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026*”.

Lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della CTFS – sul quale, ai sensi dell' articolo 1, comma 496 lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 18 dicembre 2025 - reca il riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l'anno 2026, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Terzo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

### **2.3.4 Interventi per il potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità - Anno 2026**

Anche le risorse destinate al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, allocate, fino al 2024, nell'ambito del FSC (articolo 1, comma 449, lettera d-*octies*, della legge n. 232/2016), sono stanziare, a partire dall'annualità 2025 e fino al 2028, nel citato FELS (articolo 1, comma 496, lettera c) della legge n. 213/2023).

In particolare, la lettera c) del citato comma 496 dispone che il FELS è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la

---

<sup>8</sup> Per un quadro complessivo del sistema di offerta dei servizi educativi per la prima infanzia in Italia, nonché del loro finanziamento, incluse le risorse PNRR, è possibile consultare il “*Report Istat sui servizi educativi per l'infanzia in Italia - Anno 2023/2024*”: [https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/05/report\\_infanzia\\_2023\\_2024.pdf](https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/05/report_infanzia_2023_2024.pdf)

<sup>9</sup> Le risorse per l'anno 2025 (anno di prima applicazione delle disposizioni relative al FELS) sono state ripartite con decreto interministeriale del 24 marzo 2025, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024.

famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della CTFS, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “*Istruzione pubblica*” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Nella seduta del 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa - ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - sullo “*schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2026, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026*”.

Il citato contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2026, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla Nota metodologica recante “*Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2026*”, approvata, all'unanimità, nella seduta della CTFS del 27 novembre 2025.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Terzo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

## **Capitolo 3**

### **Interventi per la tutela dei minori**

#### **3.1 Premessa**

La tutela e la protezione dei minori in situazioni di fragilità familiare è una delle funzioni più delicate svolte dai comuni che, in una società in rapido e continuo mutamento, si trovano a dover affrontare necessità sempre maggiori. Per dare attuazione ai provvedimenti emessi dal giudice minorile, in particolare per quelli relativi all'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, i comuni sostengono diverse spese, che includono il collocamento in comunità educative, affidamenti familiari e altri interventi socioassistenziali; infatti, il comune può essere chiamato a finanziare interventi di supporto, come assistenza educativa domiciliare, servizi sociali dedicati o percorsi di terapia per il minore e la sua famiglia. L'assistenza ai minori in condizioni di disagio è un obbligo istituzionale che ricade sui comuni, in virtù delle normative sulla tutela dell'infanzia. Le spese sostenute dai comuni per ottemperare alle sentenze del giudice minorile sono fondamentali per garantire la protezione dei minori, ma rappresentano un onere significativo che richiede maggiore coordinamento tra enti locali, Stato, e sistema giudiziario per una gestione più efficiente e sostenibile, ciò in quanto i finanziamenti statali e regionali per la tutela dei minori non sempre coprono integralmente i costi effettivi. La ripartizione di tali spese comporta inoltre criticità operative, sia sotto il profilo della competenza territoriale, provocando dispute tra comuni diversi, sia per quanto concerne l'apporto a tali spese tra enti locali e famiglie.

#### **3.2 Spese sostenute dagli enti locali per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile**

Al fine di contribuire alle spese sostenute per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Tale fondo rappresenta una risposta alle esigenze crescenti degli enti locali, chiamati a garantire servizi di tutela e protezione per i minori in situazioni di fragilità familiare. La spesa sostenuta per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione telematica.

Con il decreto del Ministro dell'interno del 16 aprile 2025 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 marzo 2025 - in applicazione dell'articolo 1, comma 764 sono state, approvate le modalità e i termini per l'invio della citata dichiarazione telematica.

Le previsioni contenute nel decreto hanno quindi consentito di uniformare e semplificare le procedure di rendicontazione delle spese da parte dei comuni ed inoltre hanno consentito al Ministero dell'interno di poter effettuare un monitoraggio puntuale sull'utilizzo delle risorse, anche attraverso eventuali rettifiche sulle dichiarazioni da considerare anomale.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

### **3.3 Riparto del fondo, per l'anno 2025, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria**

Con decreto ministeriale del 19 novembre 2025 – sul quale la Conferenza Stato-città autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 10 ottobre 2025- sono stati stabiliti, per l'anno 2025, i criteri e le modalità di riparto del fondo- istituito dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 - nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per contribuire alle spese sostenute per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il fondo è destinato ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento.

Ai fini del riparto del fondo si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione, delle spese sostenute dai comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, nonché dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Terzo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

## Capitolo 4

### Provvedimenti legati ad eventi sismici

#### 4.1 Premessa


Gli eventi sismici che hanno interessato i comuni dei territori del Centro Italia, a partire dall'anno 2016 (in particolare le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), hanno determinato l'adozione di un complesso sistema di misure straordinarie finalizzate al sostegno delle popolazioni e degli enti locali coinvolti. In particolare, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, ha disciplinato gli interventi urgenti in favore delle aree colpite dal sisma, introducendo specifiche agevolazioni fiscali e tributarie e prevedendo forme di compensazione finanziaria a favore dei comuni interessati.

Con riferimento alla fiscalità comunale, la normativa emergenziale ha previsto l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici, determinando una riduzione strutturale del gettito tributario degli enti locali coinvolti. Al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la legge di bilancio per l'anno 2025 ha confermato lo stanziamento di apposite risorse destinate al ristoro delle minori entrate IMU dei comuni colpiti dal sisma 2016. La ripartizione delle suddette risorse è demandata a specifico decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo a favore dei comuni interessati, sulla base delle certificazioni trasmesse dagli enti in ordine al mancato gettito IMU riferito all'anno 2025, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compensazione delle minori entrate tributarie. Questo rimborso copre i minori gettiti dell'anno 2025 e viene ripartito ai comuni sulla base di criteri definiti da un decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Economia. La norma si inserisce nel quadro degli stanziamenti previsti dalla legge di Bilancio e relativi alle aree terremotate. In sostanza, si tratta di uno strumento finanziario che consente ai comuni di recuperare risorse non rimosse a causa delle esenzioni fiscali legate al sisma, così da non gravare ulteriormente sui bilanci locali.

In coerenza con le misure di sostegno alla ripresa economica post-sisma, in relazione al Canone Unico Patrimoniale (CUP) - istituito dall'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160-, sono state riconosciute, nei territori colpiti dagli eventi sismici, specifiche agevolazioni ed esenzioni a favore delle attività economiche e produttive. Anche per tali fattispecie, la legge di bilancio 2025 ha previsto apposite risorse destinate al ristoro delle minori entrate comunali derivanti dal Canone Unico Patrimoniale (CUP). I suddetti interventi di rimborso e ristoro, riferiti all'anno 2025, non configurano misure di sostegno diretto ai contribuenti, bensì si qualificano come strumenti di compensazione finanziaria a favore degli enti locali, finalizzati a neutralizzare gli effetti delle esenzioni tributarie sul gettito ordinario, a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa dei servizi pubblici locali nei territori colpiti dal sisma.

Nel corso del 2025 la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha esaminato tre provvedimenti relativi al ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti sia dall'esenzione del Canone Unico Patrimoniale (CUP), sia dall'esenzione dell'IMU nei comuni situati nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Si evidenzia che il totale dei rimborsi dal 2016 al 2025, è pari a: **190.129.706,57**.



#### **4.2 Riparto, per gli anni 2023 e 2024, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per le attività locate nei territori interessati dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**

L'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito - a decorrere dal 1° gennaio 2021 – per i comuni, le province e le città metropolitane il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina dei prelievi patrimoniali locali. Il CUP ha accorpato diverse entrate precedentemente distinte, sostituendo quindi:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA);
- i canoni mercatali.

In riferimento agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia nel 2016 e specificatamente le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il legislatore ha previsto esenzioni specifiche dal pagamento del CUP.

In particolare, l'articolo 17-ter comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 dispone diverse misure, a favore dei territori colpiti dal sisma, verificatosi a far data dal 24 agosto 2016, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a fronte delle minori entrate derivanti dall'agevolazione, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro ai comuni delle predette regioni, colpiti dai menzionati eventi sismici, interessati dalle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'esenzione dal pagamento del CUP. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 aprile 2025, ha espresso parere favorevole ai sensi del medesimo articolo 17-ter, comma 1, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, recante riparto, per gli anni 2023/2024, del citato fondo. Si precisa, infine, che tale fondo è stato altresì incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1,

comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 1971, ed ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro, per l'anno 2024, dall'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

### **4.3 Ristoro ai comuni dei minori gettiti dell'IMU derivanti dalle esenzioni per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici**

Le esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati colpiti da eventi sismici costituiscono un'importante misura di sostegno fiscale, predisposta dal legislatore per alleggerire il gravoso impatto economico su cittadini e imprese che risiedono nelle zone interessate dai terremoti, con l'obiettivo di facilitare il processo di ricostruzione e di promuovere il ritorno alla normalità nelle comunità colpite.

In tale quadro si collocano due schemi di provvedimento su cui la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata chiamata ad esprimere parere.

In particolare, nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 15 maggio 2025 è stato reso - ai sensi all'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.219, e modificato dall'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n.207- parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il decreto dà attuazione - in continuità con gli analoghi precedenti provvedimenti - all'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189- recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*- convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 24 luglio 2025 è stato reso - ai sensi dell'articolo 1, comma 560-bis della legge 30 dicembre 2023, n.213- parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

Lo schema di decreto disciplina il ristoro per i minori gettiti IMU dell'anno 2025 per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 (Marche) e del 9 marzo 2023 (Umbria). In particolare, l'articolo 1, comma 679, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha inserito all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il comma 560-*bis*, il quale, al primo periodo, dispone che, per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, siano esenti dall'applicazione dell'IMU i fabbricati ad uso abitativo.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Secondo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

## **Capitolo 5**



# Interventi per gli Amministratori locali

## 5.1 Premesse

Nel corso dell'anno 2025 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è occupata di diverse questioni riguardanti gli amministratori locali, in particolare: a) la disciplina da applicare in caso di dimissioni dalla carica di Sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia; b) il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori; c) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

## 5.2 Atto di orientamento in merito alla disciplina da applicare in caso di dimissioni dalla carica di Sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia

Nella seduta del 27 marzo 2025 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso il proprio orientamento ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in merito alla questione sollevata dalla Provincia di Caserta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e alla pertinente Prefettura, relativa alla disciplina da applicare nelle ipotesi di dimissioni dalla carica di sindaco e conseguente decadenza del presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di presidente della provincia. In particolare, la criticità sollevata riguarda la tempistica da osservare per l'elezione del nuovo Presidente della Provincia, a seguito delle dimissioni del Presidente precedentemente eletto sia dalla carica di Sindaco sia, contestualmente, dalla carica di Presidente della Provincia.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta ha adottato il seguente atto di orientamento, riguardante l'interpretazione dell'articolo 1, comma 65 e 79, lett. b) della legge n. 56/2014, precisando, tra l'altro, che:

*“1) ...le province, in tutte le ipotesi di dimissioni, decadenza o cessazione anticipata del Presidente eletto, ove non sussistano i presupposti per l'unica ipotesi di legittimo differimento espressamente codificata dal citato articolo 1, comma 79, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 56 del 2014, dovranno procedere all'indizione e allo svolgimento delle elezioni del nuovo Presidente entro il termine di 90 giorni....;*

*2) con riferimento alla questione specifica sollevata dalla Provincia di Caserta, invece, quest'ultima, in considerazione dei termini già decorsi, dovrà procedere senza indugio alla indizione e allo svolgimento delle nuove elezioni per la carica di Presidente”.*

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

## 5.3 Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori



L'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno - un *Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali*.

Il predetto fondo mira, infatti, a fornire risorse statali per iniziative di promozione della legalità e per il ristoro dei danni subiti ed è destinato agli enti locali, ovvero comuni, province e città metropolitane che hanno subito atti intimidatori. Tali atti possono includere minacce, danneggiamenti al patrimonio dell'ente o di proprietà degli amministratori locali, o altre forme di intimidazione legate all'esercizio delle funzioni istituzionali. Per ridurre tali atti intimidatori gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse per finanziare progetti di promozione della legalità, come campagne di sensibilizzazione, attività educative o iniziative di prevenzione della criminalità.

Nel corso della seduta del 24 luglio 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i “*criteri e le modalità di riparto ed utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, per il triennio 2025-2027, nonché il riparto, per l'anno 2025, del predetto fondo - istituito dall' articolo 1, comma 589, della citata legge n. 234/2021, incrementato per effetto delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 820, della citata legge n. 197/2022 e dell' articolo 1, comma 772, della citata legge n. 207/2024 - con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro*”.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Secondo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

#### **5.4 Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

Nella seduta del 23 ottobre 2025 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Lo schema di decreto recepisce il dettato normativo di cui all'articolo 84 del TUEL e prevede, all'articolo 4, l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 che fissava la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Con il nuovo schema di decreto i rimborsi per le spese degli amministratori locali vengono equiparati a quelli previsti per i dirigenti dell'area funzioni locali.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Terzo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

## **Capitolo 6**

# **Il contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali**

## **6.1 Premessa**

Il processo di revisione della spesa pubblica, c.d. *spending review* è stato, da ultimo, disciplinato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” e, nell’annualità 2025, sono stati sottoposti all’esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali tre distinti provvedimenti, dei quali due hanno riguardato il contributo alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario ed il terzo ha, invece, riguardato il contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.

## **6.2 Il contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali, come disciplinato a seguito della legge 30 dicembre 2024, n. 207**

I primi due provvedimenti esaminati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sull’argomento hanno riguardato il contributo alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

In particolare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025<sup>10</sup> - sul quale è stata sancita l’intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 gennaio 2025 - sono stati unitamente ripartiti, per il triennio 2025-2027, i fondi per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e il concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti locali, in attuazione dei commi da 783 a 785 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - così come modificati dall’articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - e dei commi 773 e 774, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Ciò posto, in considerazione dell’intervenuta approvazione - nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard dell’11 novembre 2025 - della Nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il 2026 e della Nota metodologica relativa alla capacità fiscale dei medesimi enti locali, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 novembre 2025 è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto, per il triennio 2026-2028, dei medesimi fondi, unitamente al concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti locali.

Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#) e al [Terzo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

---

<sup>10</sup> [Decreto 20 febbraio 2025 | Documentazione | Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali](#)

Successivamente, i commi 675 e 834 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*" hanno, rispettivamente, previsto che:

- all'articolo 1 della legge n. 178/2020, dopo il comma 785, è inserito il comma 785-bis, il quale - in relazione a quanto previsto dai commi 783, 784 e 785 della legge n. 178/2020 - autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni in termini di competenza e di cassa tra i pertinenti capitoli;
- le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge n. 178/2020, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 n. 190/2014, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56/2014, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge n. 178/2020, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Il terzo provvedimento esaminato nel periodo di riferimento ha, invece, riguardato il contributo alla finanza pubblica a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.

In particolare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 4 marzo 2025<sup>11</sup>, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea è stata, invece, data attuazione all'articolo 1, comma 788, della legge n. 207/2024, il quale dispone, tra l'altro, che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Il provvedimento interministeriale in argomento ha richiesto due distinte intese in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (rispettivamente nelle sedute del 23 gennaio e del 12 febbraio 2025). Infatti, successivamente alla prima intesa si è resa necessaria la predisposizione di una nuova versione del provvedimento, in considerazione del fatto che il Ministero dell'interno, in data 4 febbraio 2025, ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un elenco aggiornato di enti locali che dovevano essere esclusi dal contributo.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

---

<sup>11</sup> [DM-4.03.2025\\_Obiettivi-di-finanza-pubblica\\_co-788-art-1-legge-207\\_2024.pdf](#)

# Capitolo 7

## I fabbisogni standard e la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario

### 7.1 Premessa

I concetti di *fabbisogni standard*, *capacità fiscale* e *perequazione* trovano il proprio fondamento giuridico nel titolo V della Costituzione e nella legge 5 maggio 2009, n. 42.

La riforma del titolo V della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha determinato una trasformazione radicale dei rapporti tra l'amministrazione centrale e gli enti territoriali, stabilendo il principio di equiordinazione tra lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni e riconoscendo alle istituzioni territoriali la qualità di enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni<sup>12</sup>. Conseguenza alla nuova architettura istituzionale la ridefinizione della ripartizione della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni<sup>13</sup>, una diversa attribuzione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo<sup>14</sup>, il riconoscimento agli enti territoriali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa nonché l'attribuzione di risorse proprie<sup>15</sup>. Per i territori con minore capacità fiscale per abitante, stabilisce l'istituzione con legge dello Stato di un *fondo perequativo* senza vincoli di destinazione, al fine di consentire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite<sup>16</sup>.

La legge n. 42/2009, nel delegare il Governo ad adottare i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119 della Costituzione, fissa i principi e i criteri direttivi che devono guidare l'attuazione del federalismo fiscale, stabilendo in particolare che l'assegnazione delle risorse agli enti territoriali deve essere tale da coprire integralmente i costi derivanti dall'esercizio delle loro funzioni fondamentali, determinati sulla base di criteri standardizzati, al fine di assicurare un graduale superamento del criterio della spesa storica<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> L'articolo 114, secondo comma, della Costituzione stabilisce che: “*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione*”.

<sup>13</sup> L'articolo 117 della Costituzione, dopo aver stabilito nel primo comma che la “*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*”, nel secondo comma stabilisce le materie nelle quali la potestà legislativa è di competenza esclusiva dello Stato, nel terzo comma le materie di legislazione concorrente di Stato e regioni e con il quarto comma assegna alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

<sup>14</sup> L'articolo 118 della Costituzione stabilisce al primo comma che “*Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*”.

<sup>15</sup> L'articolo 119, comma 1 della Costituzione stabilisce che “*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*”.

L'articolo 119, comma 2 della Costituzione stabilisce che: “*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio*”.

<sup>16</sup> L'articolo 119, comma 3 della Costituzione stabilisce che: “*La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante*”.

L'articolo 119, comma 4 della Costituzione stabilisce che: “*Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite*”.

<sup>17</sup> In particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, commi 1 e 2, e l'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

I fabbisogni di spesa standardizzati relativi alle funzioni fondamentali – c.d. *fabbisogni standard* – assumono quindi un ruolo fondamentale nell’attribuzione delle risorse agli enti locali. Per ogni comune, la differenza tra i *fabbisogni standard* e la dotazione di risorse proprie standardizzate – c.d. *capacità fiscali* – determina l’entità delle risorse perequative che devono essere assegnate, in modo tale che la disponibilità finanziaria complessiva assicuri la copertura integrale dei costi relativi alle funzioni fondamentali<sup>18</sup>. In altri termini, i *fabbisogni standard* e la *capacità fiscali* costituiscono i parametri sulla cui base si effettua la perequazione delle risorse finanziarie dei comuni realizzata attraverso il *Fondo di solidarietà comunale* (FSC).

Nel corso del 2024, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197<sup>19</sup>, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha sancito accordo sul *Fondo di solidarietà comunale* per l’anno 2025 e, nel 2025, ha espresso parere in merito all’adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento dei *fabbisogni standard* e sancito intesa sulla stima della *capacità fiscale*, entrambe relative ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per il 2025. L’esame del *Fondo di solidarietà comunale* per l’anno 2026 è stato, invece, rinviato a data successiva all’approvazione in via definitiva della legge di bilancio per il 2026, in ragione delle introducendo norme che ridefiniscono le risorse a disposizione, incidendo in modo significativo sui criteri di formazione e riparto del FSC. In particolare, rilevano le disposizioni che dispongono l’esclusione di Roma Capitale dal riparto della componente c.d. “*tradizionale*”<sup>20</sup> del FSC a far data dal 2026<sup>21</sup>.

## **7.2 Adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento, a metodologie invariate, dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2025**

I *fabbisogni standard* - introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante “*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*” - costituiscono il riferimento cui rapportare il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali, la cui stima è determinata utilizzando tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli enti locali.

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 24 giugno 2025 è stato reso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, parere

---

<sup>18</sup> In particolare, l’articolo 13, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 5 maggio 2009, n. 42.

<sup>19</sup> L’articolo 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022 stabilisce che: “*La lettera c) del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento*”.

<sup>20</sup> La componente tradizionale del FSC è prevista dall’articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed assegna le risorse ai comuni delle regioni a statuto ordinario in parte sulla base di criteri compensativi delle risorse storiche (20% nel 2026), e in parte secondo criteri di tipo perequativo (80% nel 2026), basati sulla differenza tra *fabbisogni standard* e *capacità fiscali*.

<sup>21</sup> La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. legge di bilancio per il 2026), con l’articolo 1, comma 681, lett. c), aggiunge all’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera d-terdecies, in base alla quale: “*a decorrere dall’anno 2026, al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è fissato in euro 79.622.195 nell’anno 2026, in euro 69.622.195 nell’anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall’anno 2028. Inoltre, a decorrere dall’anno 2026, la quota dell’IMU trattenuta dall’Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438*”.

favorevole sullo “*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento, a metodologie invariate, dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario*”.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 novembre 2025, la suddetta nota metodologica è stata adottata.

Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda al [Secondo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

### **7.3 Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2025**

La stima della *capacità fiscale* per singolo comune si basa su una metodologia mediante la quale viene determinato il gettito di cui ogni amministrazione può disporre, escludendo dal calcolo gli effetti scaturenti dalle decisioni autonome degli amministratori locali in termini di politiche fiscali. Le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si dividono in due categorie principali: le entrate tributarie (ad esempio: l’IMU, l’Addizionale Comunale IRPEF, le imposte e le tasse minori) e le entrate extra-tributarie (ad esempio: le entrate derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, i proventi generati dalla gestione dei beni ecc.).

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 17 aprile 2025 è stata sancita intesa ai sensi dell’articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sullo schema di decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale, per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2025, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi, del tax gap, nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31 luglio 2025, la suddetta stima è stata adottata.

Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

## Capitolo 8

# Altri interventi a favore degli enti locali e dei cittadini

### 8.1 Premessa

Nel corso del 2025 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha posto l'attenzione su ulteriori e rilevanti argomenti riguardanti gli interventi a favore degli enti locali e dei cittadini.

In particolare fra essi, ne emergono alcuni di particolare importanza, come il ***Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente***.

L'argomento, inserito da tempo nell'Agenda delle politiche pubbliche, ha raggiunto, dopo anni, la sua "maturazione" grazie anche alla pronuncia della Suprema Corte Costituzionale che ha sancito la mancanza del presupposto dell'imposta nei confronti del contribuente – proprietario di immobile - che si trovi in determinate e specifiche condizioni di occupazione del bene di sua proprietà.

Di pari importanza si segnala altresì il tema riguardante le ***Modalità di accesso da parte dei notai ai certificati anagrafici resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)***. L'ANPR rientra, fra le iniziative previste nel Piano Digitale Italia 2026 e si inserisce nell'alveo della Strategia digitale e tecnologica nazionale ponendo in essere l'attuazione degli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea nella comunicazione COM 118 *final* del 9 marzo 2021 "*Bussola Digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*".

Il finanziamento di questo genere di interventi è stato, tra l'altro, previsto nel *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR), il quale individua nella transizione digitale e nell'investimento tecnologico uno dei suoi assi portanti. Al fine di giungere ad una semplificazione nel rapporto tra Pubblica Amministrazione, cittadini ed imprese è stato, quindi, avviato un processo di digitalizzazione, anche attraverso piattaforme pubbliche interconnesse. In tale percorso si collocano i provvedimenti di aggiornamento della banca dati ANPR, istituita dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), presso il Ministero dell'interno.

Da ultimo, fra gli argomenti che meritano menzione, si evidenziano anche gli interventi di ***Riparto del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale***. Ad oggi, sul territorio nazionale, il fenomeno della desertificazione commerciale nei piccoli centri è più che mai presente, pertanto la necessità di interventi mirati è fondamentale per contrastarne la progressione. Fra essi - ad esempio - la riqualificazione urbana, la mobilità sostenibile ed il sostegno alle attività locali con la promozione di eventi e iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio si rendono indispensabili; in parallelo ai menzionati interventi si rende altresì necessario prevedere misure incentivanti e di supporto per l'accesso al credito, agevolazioni fiscali e consulenze imprenditoriali mirate.

### 8.2 Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

Lo schema di decreto - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 27 novembre 2025 - tratta la problematica dell'occupazione abusiva di

immobili che, negli ultimi anni, ha raggiunto nel nostro Paese importanti e preoccupanti dimensioni.

Tale problematica è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale, sviluppatosi negli anni, in merito alla debenza o meno dell'imposta municipale propria (IMU) nel caso di occupazione abusiva dell'immobile, sul quale la pronuncia della Corte costituzionale del 18 aprile 2024 n. 60<sup>22</sup> ha rappresentato un punto di svolta, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 comma 1 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, nella parte in cui esso non prevede che non sia dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente, relativamente ai quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Primo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

### **8.3 Riparto, per l'anno 2024, del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale.**

Come già anticipato, il fenomeno della desertificazione commerciale nei piccoli centri è presente sul territorio nazionale ormai da tempo e contrastarne la progressione richiede interventi mirati attraverso un approccio che coinvolga molteplici fattori come riqualificazione urbana, mobilità sostenibile e sostegno alle attività locali con la promozione di eventi e iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. A tali fattori si aggiunge l'importanza di prevedere agevolazioni fiscali, incentivi e supporto nell'accesso al credito, consulenza per le imprese locali nonché promozione di attività commerciali innovative e di qualità.

Al riguardo, nella seduta del 24 giugno 2025, (Decreto interministeriale del 6 ottobre 2025)<sup>23</sup> la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha reso parere, sullo schema di decreto in argomento, in favore dei 31 comuni - con popolazione fino a 20.000 abitanti - che hanno validamente certificato al Ministero dell'interno, con la prevista procedura telematica, la concessione, nel medesimo anno, delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale, secondo le misure indicate *pro quota* nel relativo allegato piano di riparto, per un importo complessivo di euro 179.923,45.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Secondo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

### **8.4 Modalità di accesso da parte dei notai ai certificati anagrafici resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**

Con il provvedimento in oggetto, per il quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha reso parere nella seduta del 24 luglio 2025 (DM del 27 agosto 2025)<sup>24</sup> è stata riconosciuta ai notai - per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività istituzionali, la medesima possibilità di accesso all'ANPR, già prevista anche per gli avvocati con precedente decreto interministeriale. Le modalità di monitoraggio degli accessi e le cautele finalizzate ad evitare abusi o falle al sistema di sicurezza sono analoghe a quelle già precedentemente stabilite per gli avvocati.

---

<sup>22</sup> [https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param\\_ecli=ECLI:IT:COST:2024:60](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:60)

<sup>23</sup> <http://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-06-10-2025.pdf>

<sup>24</sup> <http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/decreto-27-agosto-2025>



L'adeguamento dell'ANPR e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche menzionate sono state finanziate con i fondi del PNRR nella titolarità del *Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio* ed oggetto di uno specifico Accordo tra il Ministero dell'interno ed il predetto Dipartimento, volto a disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire il potenziamento dei citati servizi erogati dalla medesima banca dati.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Secondo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

# Capitolo 9

## Altri provvedimenti

### 9.1 Premessa

Infine meritano menzione anche altri provvedimenti che, seppur non strettamente legati a materie di finanza locale, portano in luce tematiche di grande attualità sulle quali il Governo ha posto la necessaria attenzione come il tema dei rischi sul posto di lavoro ed il tema dei rapporti degli enti locali con l'Unione Europea.

### 9.2 Recupero dell'aiuto di Stato relativo all'esenzione dell'ICI a seguito della decisione della Commissione Europea del 3 marzo 2023 (SA.20829.CR)

Con il decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 vengono disposte, all’articolo 16-bis, misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023. In particolare, nella decisione del 3 marzo 2023, la Commissione ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali - per mancato rispetto delle regole previste dall’ art. 107 del TFUE - concessi ad alcuni enti non commerciali attraverso l’esenzione dell’imposta Comunale sugli immobili (ICI), tra il 2006 e il 2011. La decisione fa seguito a una sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 novembre 2018, che annullava parzialmente la decisione finale 2013/284/UE del 19 dicembre 2012 (relativa all’aiuto di Stato SA.20829), nella parte in cui la Commissione – pur ritenendo che l’esenzione concessa costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e quindi illecitamente posto in essere dall’ Italia in violazione dell’ articolo 108, paragrafo 3 del TFUE- non aveva ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’ esenzione ICI, in quanto le banche dati fiscali e catastali non consentivano l’individuazione degli immobili coinvolti.

In data 30 luglio 2025, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata chiamata ad esprimere parere - ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 - in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’esecuzione della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 (SA.20829.CR), riguardante il recupero delle somme dovute a titolo di ICI per gli anni 2006/2011.

Per ulteriori dettagli sull’argomento si rimanda al [Secondo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

Successivamente, il prolungarsi dei tempi previsti per l’adozione del provvedimento suesposto, ha portato al ritiro dello schema di decreto, in quanto non sussistevano più i tempi tecnici per mettere a disposizione dei contribuenti il modello di dichiarazione e le relative istruzioni. In data 27 novembre 2025 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata nuovamente chiamata ad esprimere parere sulla nuova versione dello schema di provvedimento che, confermando integralmente l’impianto normativo precedente, ha modificato esclusivamente il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta oggetto del recupero, disponendo

che i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione - esclusivamente in via telematica - della dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili relativamente al periodo dal 2006 al 2011 entro il 31 marzo 2026, in luogo del 30 novembre 2025 indicato nella precedente versione del provvedimento.

In data 21 gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 concernente l'attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.

### **9.3 Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro**

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 24 luglio 2025, ha preso atto dell'informativa relativa al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2025 di adozione del *“Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”*.

Il provvedimento è nato dall'attenzione, scaturita da una crescente consapevolezza, sulle ormai evidenti alterazioni climatiche, che ad oggi, rappresentando una minaccia specialmente per chi svolge mansioni lavorative in ambienti all'aperto (*outdoor*).

Al riguardo si precisa inoltre che le mutate condizioni climatiche possono comportare un incremento dei rischi non solo nel menzionato primo gruppo (*outdoor*) di lavoratori, ma anche nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici *indoor*, qualora siano costretti a operare in ambienti che non garantiscano il rispetto dei criteri minimi di tutela.

Il Protocollo ha come obiettivo coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda al [Secondo approfondimento quadrimestrale sulle principali deliberazioni della Conferenza - Anno 2025](#)

## **APPENDICE NORMATIVA**

### **Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e dell'Ufficio di Segreteria**

## **INTRODUZIONE**

### **COMPETENZE**

Alla Conferenza Stato città ed autonomie locali sono attribuite, dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, le seguenti funzioni:

- coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province, Comuni e Città metropolitane;
- discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò attinenti;
- discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche su richiesta delle autonomie locali;
- favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della L. 498/1992;
- favorire le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgano più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

L'art. 8, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) prevede che vengano immediatamente comunicati alla Conferenza Stato città ed autonomie locali i provvedimenti non procrastinabili adottati dal Governo nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini di un'eventuale richiesta di riesame.

### **LA SESSIONE EUROPEA DELLA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI**

L'art. 23 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 prevede una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali e l'articolo 26 prevede, altresì, che la Conferenza sia il tramite tra i comuni, le province, le città metropolitane ed il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, a garanzia di una adeguata consultazione degli enti stessi ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione alle attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

### **LA COMPOSIZIONE**

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è così composta:

per il Governo da:

- il Ministro dell'economia e delle finanze;

- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministro della salute;

per le autonomie locali da:

- il Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI;
- il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI;
- 14 sindaci dell'ANCI, di cui 5 rappresentanti le città capoluogo di aree metropolitane;
- 6 presidenti di provincia designati dall'UPI.

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di Amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

## **L'UFFICIO DI SEGRETERIA**

Per svolgere le sue funzioni la Conferenza è supportata da un Ufficio di Segreteria, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge funzioni istruttorie relativamente agli atti e provvedimenti portati all'attenzione della Conferenza ed assicura lo svolgimento delle sedute, provvedendo agli adempimenti necessari. Il Capo dell'Ufficio svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

## **LA CONFERENZA UNIFICATA**

L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prevede che – per l'esame delle materie e delle questioni di interesse comune delle Regioni e delle province autonome, delle province, dei Comuni e delle città metropolitane - la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di Conferenza unificata viene espresso parere - dagli Enti locali e dalle Regioni - sui provvedimenti inerenti la manovra finanziaria sugli schemi di decreti legislativi, sui disegni di legge di interesse; si sanciscono intese e accordi tra Governo ed autonomie territoriali e si acquisiscono le designazioni dei rappresentanti degli Enti nei casi previsti dalla legge.

Le attività istruttorie e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni (incardinato nel Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con la collaborazione dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Art. 1. Ambito della disciplina**

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

## **Capo II**

### **Conferenza Stato-Regioni**

#### **Art. 2.**

#### **Compiti**

1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-Regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive Comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.



5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-Regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

### **Art. 3.**

#### **Intese**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

#### **Art. 4.**

#### **Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano**

1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **Art. 5.**

#### **Rapporti tra Regioni e Unione europea**

1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
  - a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti Comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
  - b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere.
2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive Comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse Comunitarie destinate all'Italia.

#### **Art. 6.**

#### **Scambio di dati e informazioni**

1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

#### **Art. 7.**

### **Organismi a composizione mista**

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-Regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

### **Capo III**

### **Conferenza unificata**

#### **Art. 8.**

### **Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata**

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale Comuni, Comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

#### **Art. 9.**

### **Funzioni**

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e Comuni e Comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

## **Art. 10 Segreteria**

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

**Legge 5 giugno 2003, n. 131.**

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[OMISSIS]

**Art. 8.**

**Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo**

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa Comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche Comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente Comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi Comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Legge 24 dicembre 2012, n. 234.**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[OMISSIS]

**Capo II**

**Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea**

[OMISSIS]

**Art. 13 Relazioni annuali al Parlamento**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei

principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[OMISSIS]

## **Art. 19**

### **Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea**

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore



dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

9. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[OMISSIS]

#### **Capo IV**

### **Partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea**

#### **Art. 22**

### **Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

- a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle Regioni e delle Province autonome;
- b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;
- c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

#### **Art. 23**

##### **Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli Enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli Enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

#### **Art. 24**

##### **Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea**

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle Province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale Comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una

riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei Comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta Comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle Regioni e delle Province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le Regioni e le Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

## **Art. 25**

**Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale Comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

#### **Art. 26**

##### **Partecipazione degli Enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli Enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli Enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli Enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli Enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

#### **Art. 27**

##### **Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni sono indicati, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per le Province e per i Comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.
4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

[OMISSIS]

## **Capo VII Contenzioso**

### **Art. 43**

#### **Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea**

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le Regioni, le Province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:
  - a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;
  - b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;
  - c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni,

delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione

alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

[OMISSIS]

**Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.**

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

[OMISSIS]

**Art. 2.**

**Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo**

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:

a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;

b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;

c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

[OMISSIS]



## **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007.**

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di Prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra Prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle Prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;

Decreta:

#### **Art. 1.**

#### **Raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali**

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le Prefetture-uffici territoriali del Governo e

l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-città», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.

## **Art. 2.**

### **Scambio di informazioni**

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le Prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:

- a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
- c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;
- d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.

3. Le Prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a Comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:

- a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
- b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;
- c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

## **Art. 3.**

### **Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali**

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle Prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## **Art. 4.**

### **Attività di proposta per l'esame tecnico**

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.



**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012.**

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[OMISSIS]

**Art. 27**

**Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

[OMISSIS]

**D.P.C.M. 12 novembre 2022.**

**Delega di funzioni al Ministro dell'interno, pref. Matteo PIANTEDOSI, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto CALDEROLI.**

**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2022, n. 276.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali», e in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante «Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il prefetto Matteo Piantedosi è stato nominato Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

**Art. 1.**

1. La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è delegata al Ministro dell'interno, prefetto Matteo Piantedosi, che la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, nelle materie di competenza di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

